

Luigino Bottini

Dottore Commercialista – Revisore Legale

info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.com



Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

Circolare informativa 05/2021.

Chiavari, 25 gennaio 2021.

Ai gentili Clienti

***Si invitano i Gentili Clienti dello Studio
a prestare particolare attenzione alla presente circolare,
in particolare alla rivalutazione dei beni d'impresa***

***Rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio
2020, trattamento contabile e fiscale***

***Bilanci al 31/12/2020
opportunità civilistiche e fiscali da cogliere***

Il Legislatore civile-fiscale, in considerazione degli impatti della crisi da COVID19 e delle conseguenze della medesima sui bilanci in corso al 31/12/2020, ha introdotto numerose disposizioni di favore che le società devono necessariamente valutare con grande attenzione ai fini della predisposizione dei propri rendiconti annuali.

Le principali disposizioni sono le seguenti:

- possibilità di non contabilizzare ammortamenti conservando la possibilità di farli rilevare fiscalmente;
- possibilità di mantenere i valori di bilancio 2019 anche in presenza di riduzioni di valore non permanente degli asset;
- **possibilità di rivalutare i cespiti aziendali (opzione gratuita o a pagamento);**
- possibilità di rinviare al 2025 la copertura delle perdite di bilancio.

Vediamo con quale dettaglio ognuna di queste. Si è necessariamente sintetici poiché resta comunque la necessità di un incontro per analizzare le problematiche in relazione alle specificità della società.

Possibilità di non contabilizzare ammortamenti

Allo scopo migliorare l'estetica del bilancio 2020, le società possono optare per non calcolare, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (fabbricati, impianti, macchinari, stigliature, etc.) e immateriali (marchi, brevetti, diritti di privativa, etc.) compresi i meri costi pluriennali (spese di ricerca, pubblicità, ristrutturazioni su beni di terzi.). In questo modo il risultato di bilancio ne risulterà migliorato. Gli ammortamenti non iscritti in bilancio possono comune essere dedotti ai fini Ires e Irap, tramite apposite variazioni nelle dichiarazioni Ires e Irap. Occorrerà in questo caso iscrivere la fiscalità differita. In nota integrativa bisogna fornire l'impatto dell'esercizio di tale opzione.

Possibilità di mantenere i valori di bilancio 2019

In deroga ai principi contabili OIC, alle società è consentito nel bilancio 2020 di derogare alle norme che impongono la svalutazione dei titoli del trading (obbligazioni, fondi comuni di investimento, azioni, etc.) nonché altre svalutazioni degli asset sempre che vi sia la ragionevole certezza che tali riduzioni di valore siano

temporanee. Anche questa opzione ha lo scopo di migliorare l'estetica di bilancio ed evitare di penalizzare il risultato economico del bilancio 2020. In nota integrativa occorre fornire l'impatto dell'esercizio di tale opzione.

Rivalutazione dei beni aziendali

Il decreto legge n. 104/2020 (decreto Estate) ha introdotto, con formula particolarmente favorevole rispetto alle precedenti edizioni, la possibilità di rivalutare i beni materiali, immateriali e le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni (sia nel bilancio 2019 sia nel bilancio 2020) mediante due modalità:

- gratuita: ma senza effetto fiscale (finalizzata al solo miglioramento dell'estetica di bilancio e alla determinazione di una riserva utilizzabile a copertura delle perdite);
- a pagamento: con effetto fiscale mediante il pagamento di una imposta sostitutiva da applicarsi all'importo della rivalutazione, pari al 3% (da versare in tre rate annuali, senza interessi).

Ci limitiamo, in questa sede, a commentare brevemente la sola rivalutazione avente effetto fiscale.

Questa tipologia di rivalutazione consegue i seguenti effetti:

- consente di patrimonializzare la società con miglioramento dei ratios che le banche utilizzano per la valutazione del merito creditizio (con conseguente riduzione dei tassi d'interesse praticati);
- determina una riserva da rivalutazione che può (o potrà) essere utilizzata per la copertura delle perdite di bilancio (anche future). La riserva da rivalutazione potrà essere distribuita ai soci e, laddove affrancata con l'imposta sostitutiva del 10%, anche questa pagabile in 3 rate annuali senza interessi, non concorrerà a formare il reddito e l'Irap della società;
- consente di calcolare maggiori ammortamenti futuri con risparmio di Irpef, di Ires ed Irap;
- incrementa il plafond fiscale di deducibilità ai fini delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione dei beni strumentali con risparmio di Irpef, di Ires ed Irap.

Siccome il beneficio fiscale, inteso come risparmio di imposte, è notevolmente maggiore dei costi da sostenere per rivalutare i beni, ovvero il 3%, si invitano le aziende a non sottovalutare tale possibilità, specialmente per le imprese proprietarie di beni immobili spesso iscritti a bilancio ad un valore residuo notevolmente inferiore ai valori di mercato.

La rivalutazione dei beni (si può scegliere quali beni rivalutare):

- deve essere coerente con l'effettiva consistenza, capacità produttiva, l'effettiva utilizzazione economica nell'impresa (limitazioni interne);
- non può superare il valore corrente di mercato (limitazione esterna).

La rivalutazione dei beni aziendali può essere effettuata con tre metodi, ognuno dei quali ha un impatto diverso in contabilità e determina affetti fiscali diversi:

- rivalutazione del solo costo storico;
- rivalutazione congiunta del costo storico e del fondo di ammortamento;
- riduzione del fondo di ammortamento

Il criterio da utilizzarsi per la rivalutazione deve necessariamente essere personalizzato in base alle caratteristiche della società e delle previsioni dei suoi risultati economici prospettivi, poiché diverso è l'impatto contabile e le conseguenze fiscali sul reddito e sulla base Irap.

Possibilità di rinviare la copertura delle perdite di bilancio al 2025

È consentito, tramite opzione da adottare nell'assemblea di approvazione del bilancio 2020, il rinvio della copertura delle perdite di bilancio (anche se eccedenti i limiti di legge) non oltre l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025. Tale disposizione deve essere attentamente valutata in stretto coordinamento con i responsabili aziendali poiché potrebbe risultare opportuno (in questo contesto) adottare in questo bilancio una politica valutativa di stretto rigore (operando una salutare pulizia di bilancio di partite di dubbia esigibilità) ad evitare che perdite di competenza 2020 vengano traslate negli anni successivi, dove la norma in esame non opera.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini